



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Il Presidente

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», ripubblicato sul Supplemento ordinario n. 246 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 15 novembre 2001, n. 266, e, in particolare, l'art. 59 del richiamato decreto, il quale, al comma 1, individua i laboratori ufficiali e, al comma 2, prevede, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la possibilità di autorizzare, con proprio decreto, laboratori non ufficiali ad effettuare *prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce*;
- VISTA** la Circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici 8 Settembre 2010, n. 7617 /STC, recante «Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione* di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001»;
- VISTA** la Circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici 8 Settembre 2010, n. 7618 /STC, recante «Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce* di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001»;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 con il quale è stato approvato l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 20 Febbraio 2018, n. 42;
- VISTA** la Circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici 21 gennaio 2019, n. 7, recante Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 11 Febbraio 2019, n. 35;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto, che ha modificato il sopra citato art. 59 del d.P.R. n. 380/2001, aggiungendo, al comma 2, dopo la lett. c), la seguente: *“c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”*, introducendo così la possibilità, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori, non ufficiali, ad effettuare *prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti*;

VISTA la Circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici 3 dicembre 2019, n. 633 /STC, recante «Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti* di cui all'art. 59, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001», e gli annessi Allegati, pubblicata al fine di dare attuazione alla modifica suesposta;

VISTO il parere n. 80/2024 espresso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 24 luglio 2025 in merito alla proposta, formulata dal Servizio Tecnico Centrale con nota prot. n. 12443 del 10.09.2024, su istanza di parte delle Associazioni di settore, acquisita al prot. n. 10195 del 05.07.2024, di valutare, per i motivi formulati in dette note, la possibilità di ridurre gli anni di esperienza richiesti agli Sperimentatori dei *Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti*, autorizzati ai sensi della Circolare 3 Dicembre 2019, n. 633/STC;

CONSIDERATO che l'Assemblea generale, nel succitato parere n. 80/2024, ha evidenziato che *“[...] fermo restando gli altri due requisiti richiesti (certificazioni di Livello e diploma ad indirizzo tecnico-scientifico), tale esperienza, anche di tipo non continuativo, possa anche essere ridotta laddove lo Sperimentatore abbia acquisito esperienza come “Aiuto-Sperimentatore 633”, per un periodo pari ad almeno 3 anni, in un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, purché la sua attività abbia riguardato il settore delle prove previste all'interno della circolare 633”*;

CONSIDERATO altresì che l'Assemblea generale nel medesimo parere n. 80/2024 ha indicato la documentazione e le certificazioni da possedere al fine di comprovare l'acquisita esperienza come “Aiuto-Sperimentatore 633”, proposte quali modifiche al testo della Circolare n. 633/2019, tra le quali la *“Certificazione competenza di Livello 2 rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato*

secondo la UNI 11931 - Certificazione del personale tecnico addetto all'esecuzione delle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici";

VISTO l'avviso favorevole espresso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con parere n. 100/2025 del 19 dicembre 2025, in ordine alla richiesta del Servizio Tecnico Centrale, giusta nota prot. n. 4510 del 11.12.2025, di un riallineamento normativo tra le norme UNI riportate nel testo della Circolare 3 dicembre 2019, n. 633 /STC, e la norma UNI 11931 "Certificazione del personale tecnico addetto all'esecuzione delle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici" richiamata nell'emendamento di cui al succitato parere n. 80/2024, limitatamente alle norme UNI ai sensi delle quali sono attualmente accreditati gli Organismi che rilasciano le Certificazioni di livello richieste al Direttore e agli Sperimentatori operanti nei laboratori di cui all'art. 59, c. 2, lett. c-*bis*), del d.P.R. n. 380/2001;

RITENUTO pertanto necessario adottare le modifiche e le integrazioni al testo della Circolare n. 633/2019, come approvate dall'Assemblea generale con i pareri n. 80/2024 e n. 100/2025 di cui sopra;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono adottate le seguenti modifiche al testo della Circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici 3 dicembre 2019, n. 633/STC, recante «Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai *Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti* di cui all'art. 59, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001»:

- il paragrafo 2.1 (Requisiti del Direttore), terzo capoverso, secondo periodo, è sostituito dal seguente:

“L'Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive” o alla norma UNI 11931 “Certificazione del personale tecnico addetto all'esecuzione delle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici” o a documenti equivalenti o successivi nell'ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze.”;

- il paragrafo 2.1.1 (Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del Direttore), primo capoverso, terzo alinea, è sostituito dal seguente:

“- esperienza, competenze e conoscenze almeno equivalenti a quelle previste per “Livello

3”, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, così come indicato nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone”, UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive” o alla norma UNI 11931 “Certificazione del personale tecnico addetto all’esecuzione delle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici” o a documenti equivalenti o successivi nell’ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze.”;

- al paragrafo 3.1 (Requisiti ed oneri), dopo il secondo capoverso, è introdotto il seguente:

“Tale documentata esperienza dovrà essere acquisita alternativamente come:

- ***aiuto-sperimentatore, con attività almeno triennale nello specifico campo prove di cui alla presente Circolare, già inquadrato nell’organico di Laboratorio ex art. 59 del D.P.R. 380/2001, comma 1;***
- ***aiuto-sperimentatore, con attività almeno triennale, già inquadrato nell’organico di Laboratorio ex art. 59 del D.P.R. 380/2001, comma 2, lett. c-bis;***
- ***documentata esperienza, almeno quinquennale, nei settori per i quali si richiede di operare da Sperimentatore ai sensi della presente Circolare.*”;**

- il paragrafo 3.1 (Requisiti ed oneri), terzo capoverso, è sostituito dal seguente:

“Agli sperimentatori è inoltre richiesta la certificazione della competenza di “Livello 2”, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione”, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone”. L’Organismo di Certificazione dovrà essere dotato di schema di certificazione con riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive” o alla norma UNI 11931 “Certificazione del personale tecnico addetto all’esecuzione delle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici” o a documenti equivalenti o successivi nell’ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze.”

- il paragrafo 2.1.1 (Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del personale), primo capoverso, terzo alinea, è sostituito dal seguente:

“- esperienza, competenze e conoscenze almeno equivalenti a quelle previste per “Livello 2”, nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, così come indicato nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone”, UNI EN ISO 9712:2012 “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive” o alla norma UNI 11931 “Certificazione del personale tecnico addetto all’esecuzione delle

prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile e dei beni culturali ed architettonici" o a documenti equivalenti o successivi nell'ambito del sistema nazionale ed internazionale della normazione tecnica e della certificazione accreditata delle specifiche competenze."

2. Restano validi i relativi allegati, gli atti e i provvedimenti adottati alla data del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi della Circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici 3 dicembre 2019, n. 633 /STC, prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

1. Il presente decreto e il testo coordinato dell'aggiornamento della Circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici 3 Dicembre 2019, n. 633 /STC, comprensivo degli annessi allegati, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla pagina dedicata, accessibile al link <https://cslp.mit.gov.it/circolari-e-linee-guida>.
2. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Pietro CIARAVOLA



Pietro Ciaravola
06.03.2026
10:35:24
GMT+01:00

IL PRESIDENTE
ing. Massimo SESSA



MASSIMO
SESSA
06.03.2026
12:33:59
GMT+02:00